



**TRIBUNALE DI ROMA**

**IV SEZIONE PENALE**

Il giudice dell'esecuzione

Letti gli atti del procedimento a carico di Fagnoli Edgardo;

rilevato che il fascicolo era stato assegnato ad altro magistrato il quale, all'udienza del 31/5/2010, sentite le parti ed acquisiti documenti, si era riservato sulla decisione;

considerato che detto magistrato, nel frattempo cessato dalle funzioni giurisdizionali, non ha sciolto la riserva assunta, tanto da rendere necessario rimettere sul ruolo il procedimento in ragione del mutamento della persona fisica dell'organo decidente, oltre che per consentire al PM di emettere un nuovo provvedimento di cumulo, proprio alla luce dell'ordinanza depositata dalla difesa all'udienza del 31/5/2010 ed emessa dal Giudice del Tribunale di Roma, X sezione, in data 21/4/2010 sulla rideterminazione delle pene con applicazione dell'istituto della continuazione;

rilevato che all'udienza del 22/12/2010 il Pm ha depositato nuova istanza, con data 7/12/2010, con richiesta di provvedimento di cumulo giuridico delle pene nei confronti del Fagnoli ed applicazione dell'indulto nella misura di € 784,69 di multa;

dato atto che l'udienza è stata rinviata al 20/1/2011 per mancata traduzione del detenuto e che a questa data, ricevuta la rinuncia a comparire del Fagnoli, sentite le parti, la decisione è stata assunta in riserva;

rilevato che il 24/1/2011 il Pm ha inviato altri documenti, ad integrazione dell'istanza, pervenuti a questo giudice solo l' 11/2/2011;

a scioglimento della riserva assunta

#### OSSERVA

In via preliminare, quale giudice dell'esecuzione, si ritiene la propria competenza a decidere in relazione alla situazione sussistente alla data di proposizione della richiesta del PM, in quanto in data 6/5/2008 e 13/10/2009 sono divenute irrevocabili due sentenze del Tribunale monocratico di Roma, rispettivamente del 19.11.04 e del 30.10.06, non previste nei precedenti cumuli.

La vicenda processuale posta all'attenzione risulta particolarmente complessa in quanto coinvolge il problema delle modalità di calcolo del cumulo delle pene ai sensi dell'art. 78 cp<sup>1</sup>, che vede uno stridente contrasto interpretativo tra la Procura della Repubblica di Roma e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, con significative conseguenze in termini di quantificazione della pena ancora da espiare da parte del condannato.

Il PM di Roma, nella propria istanza, rappresenta che il criterio di calcolo seguito determina *"effetti ben più favorevoli per il condannato, rispetto al sistema applicato dalla Procura Generale, come si desume dal confronto fra gli esiti dei rispettivi cumuli. Nel caso di Fagnoli la differenza di pena finale detentiva è talmente elevata (anni 4 , mesi 7 di reclusione) da rendere necessario un*

---

<sup>1</sup> **Art. 78 Limiti degli aumenti delle pene principali**

*Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo **non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:***

*1) trenta anni per la reclusione;*

*2) sei anni per l'arresto;*

*3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis.*

*Nel caso di concorso di reato preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto."*

*intervento del G.E. volto a sancire la correttezza del calcolo applicato da questa Procura della Repubblica."*

**§ 1. In fatto**

Il Fagnoli ha subito plurime condanne per reati commessi tra il 1994 ed il 2006.

- **Il 10/2/2009 la Procura della Repubblica di Roma** ha emesso un provvedimento di cumulo, relativo alle sentenze di condanna dal n. 1 al n. 41 di cui all'istanza del Pm, previa detrazione delle pene estinte per effetto dell'indulto, applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cp, detratto il presofferto e tenuto conte dei benefici penitenziari, determinando la **pena da espiare in 5 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione, € 800 di multa e 7 mesi di arresto.**

- **Il Tribunale di Roma**, in relazione alla pena determinata con il precedente cumulo del 6/5/2008, con ordinanza del 6/6/2008 ha applicato al Fagnoli **l'indulto nella misura richiesta di tre anni di reclusione ed € 9.215,31 di multa.**

- **Il 12/5/2009 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma**, divenuta eseguibile la sentenza della Corte d'Appello di Roma indicata al n. 43, ha emesso nuovo provvedimento di cumulo, con rideterminazione della pena, in quanto eseguibili anche le sentenze di condanna di cui ai nn. 42,44, 45,46 e 47, determinando la pena da espiare **in 9 anni, 9 mesi e 3 giorni di reclusione, € 668,60 di multa e 7 mesi di arresto** e chiedendo alla Corte d'Appello di Roma di applicare l'indulto nella misura di € 784,96 per la pena pecuniaria.

- **La Corte d'Appello di Roma con ordinanza del 21/5/2009** ha applicato al Fagnoli **l'indulto nella misura richiesta di € 784,96 di multa.**

Ha fatto seguito, infine, altra ordinanza del 19/4/2010 del **Tribunale di Roma che ha ritenuto la continuazione** tra tre gruppi di sentenze già oggetto del cumulo della Procura di Roma (vedi *infra* più specificamente).

La Procura della Repubblica di Roma con la presente istanza, come riformulata con provvedimento del 7/12/2010, anche tenendo conto di detto ultimo provvedimento del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena da espiare da parte del Fagnoli in 5 anni, 9 mesi e 6 giorni di reclusione, € 1462,02 di multa ed in ragione del contrasto insorto sulla quantificazione della pena nei cumuli parziali con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, rispetto al medesimo soggetto, ha investito il giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cumulo.

Per affrontare in modo consequenziale il problema si ritiene opportuno prima esporre la modalità di calcolo utilizzata dalla Procura della Repubblica di Roma, poi quella utilizzata dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, infine verificare la compatibilità dell'una o dell'altra con il sistema normativo come interpretato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

## **§ 2. Oggetto del contrasto interpretativo tra Procura della Repubblica di Roma e Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma**

Il contrasto investe due aspetti, tra loro coerentemente e inscindibilmente connessi:

- 1) l'individuazione delle pene concorrenti in ciascuna operazione di cumulo parziale e sulla cui somma va eventualmente operato il temperamento ex art. 78 c.p.;
- 2) l'individuazione della pena più elevata da porre a base della determinazione del quintuplo quale pena massima applicabile.

## **§ 3. La modalità di calcolo del cumulo parziale applicata dalla Procura della Repubblica di Roma**

La Procura della Repubblica di Roma, nel caso concreto, a fronte di 47 sentenze di condanna emesse nei confronti di Fagnoli Edgardo, avuto riguardo a 13 periodi di

presofferto, correttamente riconosce la necessità di effettuare cumuli parziali.

Il procedimento in concreto seguito dalla Procura Capitolina prevede i seguenti passaggi:

- a) **somma delle pene** accumulate dal Fagnoli, per condanne ancora da eseguire, in relazione alla data di commissione dei reati antecedentemente ai periodi di carcerazione sofferta;
- b) **individuazione della condanna più grave** sulla quale calcolare il quintuplo;
- c) **verifica** che la somma delle pene superi/non superi il quintuplo della condanna più grave;
- d) **detrazione dalla somma** delle condanne (se questa risulta inferiore al quintuplo della condanna più grave) o dal quintuplo della condanna più grave ex art. 78 cp (se questa è inferiore alla somma delle condanne e quindi più favorevole per il condannato)
- \*) dei periodi di carcerazione delle pene per i reati commessi antecedentemente all'epoca in cui questa è stata scontata;
- \*) della pena estinta per effetto dell'indulto;
- e) indicazione della **pena residua** da scontare.

La pena così risultante dal primo cumulo parziale costituisce uno degli addendi - il primo - dell'operazione di cumulo parziale successivo, composto e calcolato come sopra, con la peculiarità che se non risulta, tra le condanne da sommare in questo secondo cumulo, una che sia più grave di quella presa originariamente a base della quantificazione del quintuplo, **"la pena più elevata del cumulo precedente conserva i propri effetti in tutti i cumuli parziali successivi, fino a quando essa non sia superata da altra più elevata, o fino a quando una operazione di cumulo parziale non determini un residuo di pena pari a zero."**(così testualmente a pagina 2 dell'istanza del Pm di Roma).

La Procura richiedente, dopo avere posto a fondamento di detta conclusione il fatto che le operazioni di cumulo parziale non costituiscono operazioni autonome, ma parti di

un'unica operazione di cumulo, supporta il proprio calcolo con la motivazione contenuta nella sentenza della Sez. 4 della Cassazione n. 792 del 5.9.1989, che, nell'illustrare le regole di calcolo del c.d. cumulo giuridico, sostiene:

*"...Nella successione dei cumuli parziali, il cumulo successivo assorbe il precedente (e dunque, attraverso quest'ultimo, quelli ancora precedenti): in altri termini, il cumulo successivo comprende non solo le pene che trovano esclusiva collocazione in esso, ma anche quelle che costituivano il cumulo precedente (o i precedenti, se più d'uno), limitatamente, s'intende, alla parte che ne residua dopo l'applicazione delle cause estintive e la detrazione del presofferto. Tale parte residua non può escludersi dalla successiva operazione di cumulo (per poi essere aggiunta aritmeticamente, come nella specie, al risultato della stessa); e tanto meno può considerarsi ai medesimi fini, come pena unitaria ed eventualmente più grave, da assumere a base del calcolo del quintuplo, poiché, **per individuare la pena più grave, vanno prese in considerazione tutte e soltanto le singole pene che hanno trovato posto, fino a quel punto, nelle varie operazioni di cumulo, e che conservano la loro rilevanza anche nelle operazioni successive, finché non vengano assorbite da una singola pena più grave che si inserisca solo in queste ultime.**"*.

In conclusione la Procura della Repubblica di Roma:

- quantifica il residuo del cumulo parziale precedente nel cumulo successivo, alla stessa stregua di un'ordinaria pena da scontare e da calcolare per effettuare la somma su cui operare il temperamento di cui all'art. 78 cp;
- utilizza gli effetti della pena più grave oltre il cumulo parziale cui si riferisce e fino a che non ne trova una successiva di superiore entità.

I due passaggi, come è facilmente comprensibile, sono logicamente connessi tra loro, per un evidente effetto di "trascinamento" sia delle pene che dei titoli giustificativi delle stesse nei cumuli successivi, in una logica di maggior favore per il condannato.

**§ 4. La modalità di calcolo del cumulo parziale seguito della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, di Roma**

Il procedimento seguito dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma prevede i passaggi già elencati nel paragrafo precedente da a) ad e) ma si discosta nella parte successiva, infatti il II cumulo parziale viene così calcolato:

- a) somma delle pene accumulate dal Fagnoli, per condanne ancora da eseguire, in relazione alla data di commissione dei reati, antecedentemente ai periodi di carcerazione sofferta;
- b) individuazione della condanna più grave, all'interno del solo secondo cumulo parziale, sulla quale calcolare il quintuplo;**
- c) verifica che la somma di tali pene superi/non superi il quintuplo della condanna più grave (escluso il residuo del cumulo precedente);
- d) detrazione dalla somma delle condanne (se questa risulta inferiore al quintuplo della condanna più grave) o dal quintuplo della condanna più grave ex art. 78 cp (se questa è inferiore alla somma delle condanne e quindi più favorevole per il condannato), dei periodi di carcerazione delle pene per i reati commessi e delle pene estinte per effetto dell'indulto;
- e) individuazione della pena residua da scontare a cui **si somma il residuo pena del cumulo parziale precedente**, che viene inserito solo in questa fase conclusiva del calcolo.

Diversamente dal calcolo compiuto dalla Procura della Repubblica di Roma, la Procura Generale ritiene che la pena massima, sulla quale quantificare il quintuplo, vada individuata solo tra quelle che si collocano nell'ambito del singolo cumulo parziale (sub b) e che la pena che residua dal cumulo parziale precedente non possa essere valutata ai fini del superamento o meno dei limiti previsti dall'art. 78 cp, ma vada solo sommata al cumulo delle pene

concorrenti inflitte per reati commessi in data successiva (sub e).

In concreto, come si rappresentava all'inizio del presente provvedimento, la differenza nelle modalità di calcolo determina un rilevante scarto della pena concretamente da espiare da parte del Fagnoli e la questione non è quindi formalistica.

Per pervenire ad una corretta soluzione del problema posto all'esame si ritiene necessario partire dalla *ratio* del criterio moderatore di cui all'art. 78 cp.

#### **§ 5 La ratio dell'art. 78 cp e le conseguenti modalità di calcolo del cumulo parziale**

L'ordinamento giuridico penale ha adottato, in tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del **cumulo materiale**, stabilendo che le pene inflitte alla stessa persona, per diversi reati, si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico e si applicano tutte e per intero (tale principio trova applicazione, per l'espresso disposto dell'art. 80 c.p., anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi).

Dove la legge non dispone altrimenti, prevale il trattamento unitario.

La sola limitazione a questo sistema è quella prevista dall'art. 78 c.p. che costituisce un temperamento all'automatismo repressivo, proprio del sistema del cumulo materiale, in vista delle esigenze rieducative e trattamentali ed in applicazione dell'art. 27 della Costituzione. Questo è il motivo per cui il principio della legalità della pena, nel senso di certezza della stessa per come irrogata, non poteva essere recepito dalla nostra carta costituzionale, che, al contrario, attraverso la previsione dell'obbligo tendenziale delle pene alla rieducazione del condannato, ha aperto il varco a numerose disposizioni successive, soprattutto in materia di esecuzione delle pene e di sorveglianza, che hanno ridotto il rigore e l'entità delle pene, al fine di favorire il

reinserimento sociale del condannato già durante l' esecuzione, attraverso misure premiali e comunque di riduzione delle pene (così *Sentenza n. 45775 del 2008 e Sentenza n. 16461 del 2005 e Sez. 1*). In caso di applicazione rigida del cumulo giuridico, si potrebbe pervenire anche a condanne superiori alla previsione di vita del singolo soggetto, togliendo quindi qualsiasi scopo alla rieducazione che può essere tale solo se vi è la speranza di una futura vita in condizione di libertà.

Questo, però, non vuol dire che la regola posta dall'art. 78 cp escluda che un soggetto, che abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa soffrire, complessivamente, una detenzione, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore ai 30 anni. Invero, **il criterio moderatore, sancito dalla norma indicata, opera tra le sole pene che risultino effettivamente concorrenti e cumulabili** (così A. Nappi in *Codice Penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina* volume II, pag. 874).

In presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazioni, anch'essi sofferti in tempi diversi, come nella specie, non si può operare un cumulo unitario e globale cui applicare l'art. 78 cp, proprio per evitare che i periodi di carcerazione anteriori vengano imputati anche alla pena irrogata per reati commessi successivamente, in violazione del principio per cui, ovviamente, **la pena non può precedere il reato**. Diversamente argomentando e calcolando si incoraggerebbe la reiterazione dei reati (Cass., 31 marzo 1992, De Vuono).

Quindi, il criterio moderatore dell'art. 78 cp può esplicare la sua efficacia solo nell'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo che, per ciò solo, deve avere una vita autonoma

- sia in relazione all' individuazione della sentenza più grave su cui operare il quintuplo;
- sia in relazione all' individuazione degli addendi da calcolare per stabilire quale somma prendere a base del raffronto con il quintuplo della pena più grave;

pur nell'ambito del calcolo complessivo ed unitario costituito dai singoli cumuli parziali.

Questa conclusione risponde all'esigenza:

- a) di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva dello Stato;
- b) di evitare una sorta di precostituzione di riserve di impunità a favore di chi sia stato cautelarmene detenuto per altro fatto;
- c) di calcolare il presofferto solo con riferimento a reati commessi antecedentemente all'epoca in cui la pena è stata scontata, in osservanza del principio secondo cui la pena non può precedere il reato (Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 18 maggio 1993, n. 2347).

Con particolare riguardo ai punti b) e c) è opportuno richiamare anche il disposto dell'art. 657/4 c.p.p.<sup>2</sup>, che fa riferimento ad un rapporto anteriorità/posteriorità fra commissione del reato ed espiazione della detenzione, poiché non solo la lettera, ma anche la *ratio* e lo spirito della norma impongono che non possa imputarsi alla pena inflitta per un determinato reato la carcerazione sofferta precedentemente alla sua consumazione (v. per tutte Corte

---

<sup>2</sup> Art. 657 cpp:

*Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare[284, 285, 286] subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.*

*2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espia per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata[637], quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espia, operato il ragguglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva eseguita; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espia siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.*

***4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espia dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.***

*5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore [655 5].*

Costituzionale sent. n. 13 del 1979; Sez. 1, Sentenza n. 20332 del 2006; Cass. 19.4.1998, Marinkovic, Rv. 213399).

Invece, accogliendo la formula di calcolo della Procura della Repubblica di Roma, si perviene alla configurazione di un principio di NON autonomia tra i cumuli parziali, in cui, proprio con l'applicazione del calcolo del criterio moderatore anche sul residuo del cumulo precedente e con il "trascinamento" della pena più grave nei cumuli successivi (fino a trovarne una più grave), si determina una commistione tra pene e reati non coerente con il sistema improntato, invece, sull'autonomia dei cumuli parziali.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Pm di Roma, in relazione a detto istituto non si ritiene che debba ulteriormente operare il principio del *favor rei*, proprio in quanto è lo stesso criterio moderatore dell'art. 78 cp ad assicurarlo. D'altra parte nella quantificazione del calcolo della pena da espiare è necessario che vengano rispettati ed applicati, in concreto, anche altri principi, di pari rango rispetto a questo, come quello della **effettività della pena** senza il quale la stessa funzione di rieducazione del condannato, costituzionalizzata nell'art. 25, non avrebbe ragione d'essere.

Prima di determinare la pena che il Fagnoli deve ancora espiare e per comprendere come si intende operare la quantificazione dei singoli cumuli parziali, di cui ai paragrafi che seguono, va precisato, in termini giuridici e di fatto:

- **a)** che dall'ultimo provvedimento di cumulo della Procura di Roma, che ha dato origine al presente procedimento, datato 7/12/2010 e pervenuto il 20/12/2010 (n. 816/09 RC, n. 5152/2010 SIEP), che ha assorbito il provvedimento dello stesso ufficio datato 4/12/2009, risulta che successivamente al cumulo della Procura Generale dell'11/5/2009 sono divenute **irrevocabili 5 sentenze** (e non 2, come indicato nella premessa dall'istanza della Procura di Roma) sotto indicate con i nn. da 42 a 47:

- 42) Sentenza del 19-11-04 TRIBUNALE MON ROMA RES 5101/09, definitiva in data 6-5-2008, prima dell'emissione del cumulo della Procura Generale evidentemente non nota in quel momento all'Ufficio procedente, mesi 6 di reclusione, euro 250 di multa;
- 43) Sentenza del 15-5-2008 CORTE DI APPELLO ROMA SIEP 1080/08 definitiva in data 30-7-08, prima dell'emissione del cumulo della Procura Generale evidentemente non nota in quel momento all'Ufficio procedente, mesi 10 di reclusione, euro 550, 00 di multa;
- 44) Sentenza del 30-10-2006 TRIBUNALE MON ROMA RES 5833/2009 definitiva in data 13-10-2009 mesi 8 di reclusione, euro 400 di multa;
- 45) Sentenza del 29-5-2008 TRIBUNALE MON VELLETRI definitiva in data 7-4-2010 anni 1 e mesi 3 di reclusione, euro 400 di multa;
- 46) Sentenza del 15-4-2008 TRIBUNALE MON ROMA RES 5152/2010 definitiva in data 28-9-2010 mesi 4 di reclusione, euro 120 di multa;
- 47) Sentenza del 4-12-2006 TRIBUNALE MON ROMA RES 3363/10 definitiva in data 4-6-2010 mesi 4 di reclusione, euro 200 di multa;

- b) che per mero errore materiale la Procura di Roma ha **calcolato due volte** nel terzo e nel quarto cumulo parziale **la sentenza n. 43** (pena di 10 mesi e 550 euro) e non ha calcolato la n.44), da inserire nel quarto cumulo parziale;

- c) che ai fini della individuazione della pena più grave, allorchè vi siano sentenze che applicano la continuazione, si deve prendere a base del calcolo la **pena scorporata più grave** (così Sez. 1, Sentenza n. 9707 del 2007 che riporta testualmente Cass., Sez. 3, sent. n. 4873 del 6.12.1966, Manicone: *"Il giudice dell'esecuzione (chiamato dall'art. 582 c.p.p. a determinare, cumulando le più pene omogenee, quella unitaria da espiare dal condannato, e ciò col rispetto dei limiti fissati dall'art. 78 c.p. a mitigazione del rigore del cumulo materiale vero e proprio)* sarà

*tenuto, prima, a sciogliere i cumuli già operati in ogni singola sentenza cumulativa dai giudici di cognizione, e poi ad identificare quale sia, nel caso devoluto al suo esame, la più grave delle pene concorrenti. Per tale deve intendersi quella che sia stata a suo tempo inflitta in concreto dal giudice in relazione a un singolo reato e risultante dalla pena fissata come pena base, aumentata o diminuita per eventuali aggravanti o attenuanti, non tenendosi poi conto, nell'addivenire a questa identificazione, dell'eventuale aumento per la continuazione").*

Di conseguenza si procederà a singoli cumuli parziali sulla base dei principi enucleati, inserendo le 5 sentenze sopra indicate.

Né si ritiene che la sentenza della Corte di Cassazione n. 792/1989, citata dalla Procura di Roma e riportata testualmente nel § 3, posta a sostegno dell'interpretazione dell'istante, possa dirsi dirimente per accogliere il sistema di calcolo proposto.

Invero, nella motivazione della pronuncia del giudice di legittimità viene confermato il principio secondo cui nel cumulo parziale sono calcolate solo le pene comprese in esso, ma non anche il sistema che rende ferma la valenza della sentenza che irroga la condanna più grave. In sostanza, la sentenza si limita a confermare il principio secondo cui **le sole pene** del cumulo precedente vengono "assorbite" (così testualmente) nella pena finale più grave, **non anche le sentenze**.

#### **§ 6. Elenco delle sentenze definitive**

Va premesso che i numeri delle sentenze di seguito indicati dalla Procura della Repubblica di Roma (es: n. 1 per la sentenza 28-02-1994 PRETURA ROMA: Pena principale mesi 4 di reclusione ed EUR 206,58 di multa) saranno utilizzati per la loro individuazione anche nelle operazioni di cumulo successive:

- 1) Sentenza del 28-02-1994 PRETURA ROMA, definitiva in data 31-03-1994  
Reati: - ARTT. 624, 625 n. 2 e 7 CP, commesso in data 28-02-1994

Pena principale:

- mesi 4 Reclusione LIT 400.000 (EUR 206,58) Multa

Benefici:

- Sospensione condizionale della pena

Beneficio revocato con Ordinanza del 28-11-2005 TRIBUNALE  
MONOCRATICO ROMA

2) Sentenza del 07-03-1994 PRETURA TERNI, sez. distaccata di  
Amelia definitiva in data 14-07-1994

Reati:

- ART. 336 CP, commesso in data 06-03-1994

Pena principale:

- mesi 4 Reclusione

Benefici:

- Sospensione condizionale della pena

Beneficio revocato con Ordinanza del 28-11-2005  
TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA

3) Sentenza del 31-03-1995 G.I.P. TRIBUNALE ROMA, definitiva  
in data 01-06-1995

Reati: ARTT. 110, 379, 582, 576 n.1, 585, 635 CP, commesso in  
data 05-08-1994

Pena principale:

- mesi 6 giorni 20 Reclusione

Benefici:

- Sospensione condizionale della pena

Beneficio revocato con Ordinanza del 28-11-2005  
TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA

4) Sentenza del 24-1-1994 TRIBUNALE MINORENNI ROMA, confermata  
con sentenza 25.1.1995 della Corte di Appello per i Minorenni di  
Roma, definitiva in data 30-4-1995

Reati: ARTT. 624. 625 CP, commesso in data 25-4-1991

Pena principale:

4 mesi di Reclusione, lire 300.000 (EURO 154,94) di multa

Presofferto:

dal 26.6.1995 al 26.10.1995 (quattro mesi)

5) Sentenza del 06-04-1995 G.I.P. TRIBUNALE ROMA RES 8683/05,  
definitiva in data 29-06-1995

Reati:ARTT. 582, 577 n. 4, 585, 628 CP, commesso in data 11-  
04-1994

Pena principale:

- anni 1 Reclusione LIT 600.000 (EUR 309,87) Multa

Benefici:

- Sospensione condizionale della pena

Beneficio revocato con Ordinanza del 28-11-2005  
TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA

6) Sentenza del 02-11-1994 PRETURA ROMA RES 8682/05, definitiva  
in data 13-07-1995

Reati:ARTT. 81, 110, 624, 625 n. 4, 582 CP, commesso  
in data 24-05-1992

Pena principale:

- mesi 9 Reclusione

Benefici:

- Sospensione condizionale della pena

Beneficio revocato con Ordinanza del 28-11-2005  
TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA

- 7) Decreto Penale 22.11.1995 GIP PRETURA ROMA definitivo in data 5-5-1996  
Reati:ART. 588 CP (Rissa), commesso in data 4-5-1993  
Pena principale:  
- Lire 200.000 (EUR 103,29) di multa
- 8) Sentenza del 18-03-1995 PRETURA ROMA ( N.3088/97 RES), confermata con sentenza 26.2.1997 della Corte di Appello di Roma, definitiva in data 25-4-97  
Reati:ARTT. 624, 625 n. 2 e 7 CP, commesso in data 18-03-1995  
Pena principale:  
- mesi 4 Reclusione LIT 400.000 (EUR 206,58) Multa
- 9) Sentenza del 14-03-1996 PRETURA ROMA ( N.4133/98 RES), confermata con sentenza 2.3.1998 della Corte di Appello di Roma, definitiva in data 27-06-1998  
Reati:ARTT. 624, 625 n. 2 e 7 CP, commesso in data 12-03-1996  
Pena principale:  
- mesi 3 Reclusione LIT 300.000 (EUR 154,94) Multa
- 10) Decreto Penale 29.9.1998 GIP PRETURA ROMA definitivo in data 1.4.1999  
Reati:ART. 588 CP (Rissa), commesso in data 4-5-1993  
Pena principale: Lire 250.000 (EUR 129,11) di multa
- 11) Sentenza del 01-07-1999 PRETURA ROMA ( N.5455/99 RES P), definitiva in data 21-09-1999  
Reati:ART. 385 CP, commesso in data 30-06-1999  
Pena principale:  
- mesi 4 Reclusione
- 12) Sentenza del 16-02-1999 PRETURA ROMA(N.4782/99 RES P), confermata con sentenza 25.6.1999 C. App. Roma, definitiva in data 25-09-1999  
Reati: ARTT.624,625n.2,5 e 7 CP, commesso in data 15-02-1999  
Pena principale:  
- mesi 7 giorni 10 Reclusione LIT 900.000(EUR 464,81) Multa
- 13) Sentenza del 09-06-2000 TRIBUNALE ROMA ( N.5539/01 RES), definitiva in data 10-7-2001 -con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 16) e 26) Pena finale anni 1 mesi 4 Reclusione -  
Reati: ARTT. 624,625 n.7 CP, commesso in data 01-10-1996
- 14) Sentenza del 27-07-2000 TRIBUNALE ROMA ( N.1989/01 RES), definitiva in data 17-10-2000  
Reati:ARTT. 624, 625 n. 2 e 7 CP, commesso in data 24-07-2000  
Pena principale:  
- mesi 6 Reclusione LIT 600.000 (EUR 309,87) Multa
- 15) Sentenza 19.10.2000 TRIBUNALE MON. ROMA, definitiva in data 29-12-2000  
Reati:ART. 588 CP (Rissa), commesso in data 15-12-1999

Pena principale:

- Lire 400.000 (EUR 206,58) di multa

16) Sentenza del 12-01-2001 TRIBUNALE ROMA (N.2217/01 RES), definitiva in data 16-02-2001 -con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 13) e 26) Pena finale anni 1 mesi 4 Reclusione -

Reati:ARTT. 624,625 n.2 e 7 CP, commesso in data 18-10-1996

17) Sentenza del 26-01-2001 TRIBUNALE ROMA ( N.3657/01 RES), definitiva in data 27-04-2001

Reati:ART. 648 comma 2 C.P., commesso in data 08-08-1994

Pena principale:

- mesi 6 Reclusione LIT 500.000 (EUR 258,23) Multa

18) Sentenza del 08-05-2001 CORTE APPELLO ROMA, riforma sentenza 9.10.2000 Tribunale Roma, definitiva in data 23-10-2001

Reati:ART. 73 co. 5° DPR 309/90, commesso in data 28-09-2000

Pena principale:

- mesi 7 Reclusione LIT 3.000.000 (EUR 1.549,37) Multa

19) Sentenza del 23-06-2000 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA ( N.5480/02 RES), definitiva in data 27-11-2001

Reati:ART. 648 CP, commesso in data 21-09-1993

Pena principale:

- mesi 6 Reclusione LIT 600.000 (EUR 309,87) Multa

20) Sentenza del 19-02-2002 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA(N.7820/02 RES),definitiva in data 24-03-2002

Reati:ART. 648 CP, commesso in data 18-11-1992

Pena principale:

- mesi 3 Reclusione EUR 100,00 Multa

21) Sentenza del 11-3-2002 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA(N.8348/02 RES), definitiva in data 17-12-2002

Reati: ARTT. 56, 624, 625 CP, commesso in data 10-3-2002

Pena principale:

- mesi 4 Reclusione EUR 200,00 Multa

22) Sentenza 23.9.2002 della Corte di Appello di Roma, definitiva in data 5-2-2004

Reati:ARTT. 624, 625 CP, commesso in data 13-9-2001

Pena principale:

- mesi 3 Reclusione, lire 300.000 ( EUR 154,94) di Multa

23) Sentenza del 13-02-2003 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA ( N. 2685/04 RES), definitiva in data 04-11-2003 2006 (con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 33) e 35) pena finale 11 mesi di reclusione euro 650 di multa

Reati: ARTT. 624, 625 n. 4, 99 CP, commesso in data 08-09-1998

Pena principale:

- mesi 7 Reclusione EUR 200,00 Multa

24) Sentenza del 17-9-2003 TRIBUNALE VELLETRI, definitiva in data 28-11-2003

Reati:ART.624 bis CP, commesso in data 20-8-2003

Pena principale:

- mesi 6 Reclusione EUR 200,00 Multa

25) Sentenza del 20-04-2001 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA, definitiva in data 13-02-2004

Reati:ARTT. 81, 648 co.2° CP, commesso in data 16-04-1997

Pena principale:

- mesi 2 Reclusione LIT 200.000 (EUR 103,29) Multa

Benefici:

- Sospensione condizionale della pena

Beneficio revocato con Ordinanza del 28-11-2005

TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA

- Non menzione

26) Sentenza del 17-11-2003 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA ( N.4189/04 RES),definitiva in data 25-05-2004 -con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 16) e 26)Pena finale anni 1 mesi 4 Reclusione -

Reati: ART. 648 CP, commesso in data 03-12-1996

27) Sentenza del 23-03-2004 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA ( N.7064/04 RES), definitiva in data 07-10-2004 (con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 39) e 41) pena finale anni 1 mesi 2 di reclusione euro 500 di multa

Reati:ARTT. 56, 624, 625 n. 2 e 7; 648 CP, commesso dal 11-02-2004 al 18-03-2004

28) Sentenza del 2-1-2003 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA, confermata con sentenza 7.4.2003 della Corte di Appello di Roma ( N.2749/05 RES),definitiva in data 1-10-2004

Reati:ARTT. 624, 625 n. 2 e 7 CP, commesso l'8.12.2002

Pena principale:

- mesi 3 Reclusione EUR 200,00 Multa

Espiazione:

- Dal 8-12-2002 al 8-3-2003 (mesi 3)

29) Sentenza del 19-05-2004 TRIBUNALE MONOCRATICO ROMA ( N.1181/05 RES), confermata con sentenza 7.12.2004 C.App. Roma;definitiva in data 24-01-2005

Reati:ARTT. 624, 625 n. 2 e 7 C.P.; 337 CP; 582, 585

C.P. 99 C.P. commesso in data 02-05-2004

Pena principale:

- mesi 8 Reclusione EUR 200,00 Multa

30) Sentenza del 08-05-2003 TRIBUNALE MON ROMA RES 3658/05, definitiva in data 28-04-2005

Reati:art 385 cp, commesso a ROMA in data 06-06-1999

Pena principale:

- mesi 7 Reclusione

31) Sentenza del 06-05-2005 CORTE APPELLO ROMA, riforma sentenza 28.11.2002 Tribunale Roma, definitiva in data 23-07-2005

Reati: art 648 cpv cp, commesso a ROMA in data 04-10-1997

Pena principale:

- mesi 6 Reclusione EUR 600,00 Multa

32) Sentenza del 18-05-2000 TRIBUNALE ROMA MON ROMA RES 8106/05, confermata con sentenza 17.4.2003 C. App. Roma, definitiva in data 10-11-2005

Reati: artt. 81, 648 cp, commesso a ROMA in data 04-11-1994

Pena principale:

- anni 1 mesi 5 Reclusione LIT 1.200.000 (EUR 619,75) Multa

33) Sentenza del 24-01-2003 TRIBUNALE MON ROMA RES 1623/06, definitiva in data 27-01-2006 (con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 35) e 23) pena finale 11 mesi di reclusione euro 650 di multa

Reati: artt. 624 625 n. 2 e 7 c.p., commesso a ROMA in data 10-10-1998

34) Sentenza del 31-01-2006 TRIBUNALE ROMA RES 4480/06, definitiva in data 25-04-2006

Reati: art 624 625 nn 2/7 cp, commesso a ROMA in data 04-07-2003

Pena principale:

- mesi 8 Reclusione EUR 500,00 Multa

35) Sentenza del 19-02-2004 TRIBUNALE MON ROMA RES 1909/07, definitiva in data 31-10-2006 (con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 33) e 23) pena finale 11 mesi di reclusione euro 650 di multa

Reati: art 648 cpv cp, commesso a ROMA in data 25-12-1998

36) Sentenza del 28-10-2006 TRIBUNALE MON ROMA RES 45/07, definitiva in data 19-12-2006

Reati: art 624-625, 99 cp, commesso a ROMA in data 23-10-2006

Pena principale:

- mesi 8 Reclusione EUR 400,00 Multa

Benefici:

- 45 giorni di riduzione pena per liberazione anticipata concessi con ordinanza 8.5.2007 del Magistrato di Sorveglianza di Roma

37) Sentenza del 11-07-2007 TRIBUNALE MON ROMA RES 6470/07 sez. 5, definitiva in data 27-09-2007

Reati: art 624, 625 n 2/7-99 cp, commesso a ROMA in data 10-07-2007

Pena principale:

- mesi 4 Reclusione EUR 200,00 Multa

38) Sentenza del 5-3-2005 TRIBUNALE MON ROMA RES 693/08, definitiva in data 16-1-2008

Reati: art 624 625 n 2/7- 99 cp, commesso a ROMA in data 5-3-2005

Pena principale:

- mesi 4 Reclusione EUR 200,00 Multa

39) Sentenza del 25-1-2005 TRIBUNALE MON ROMA RES 904/08,

definitiva in data 30-1-2008 (con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 27) e 41) pena finale anni 1 mesi 2 di reclusione euro 500 di multa  
Reati:artt. 624 625 n 2/7; 56, 483, - 99 cp, commesso a ROMA in data 16-3-2004

40) Sentenza del 5-3-2008 TRIBUNALE MON ROMA RES 2185/08,  
definitiva in data 3-4-2008  
Reati:artt. 624 625 n 2/7; 99 cp, commesso a ROMA in data 23-2-2008  
Pena principale:  
- mesi 4 Reclusione EUR 200,00 Multa  
Detenuto per questa causa dal 23.2.2008

Cumulo 6.5.2008 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

41) Sentenza del 19-4-2006 TRIBUNALE MON ROMA RES 4444/08,  
definitiva in data 12-1-2008 (con ordinanza della X sez. Trib Roma in data 19.4.2010 unita in continuazione con nn. 39) e 27) pena finale anni 1 mesi 2 di reclusione euro 500 di multa  
Reati: art. 4 legge 110/1975, commesso a ROMA in data 16-3-2004

42) Sentenza del 19-11-04 TRIBUNALE MON ROMA RES 5101/09,  
definitiva in data 6-5-2008  
Reati:art. 648 cp, accertato in ROMA in data 25-3-2001  
Pena principale:  
- mesi 6 di reclusione, euro 250 di multa

43) Sentenza del 15-5-2008 CORTE DI APPELLO ROMA SIEP 1080/08  
definitiva in data 30-7-08  
Reati:a rt. 624, 625 nn. 2 e 7 cp commesso in ROMA 30-7-1997  
- art. 624, 625 nn. 2 e 7 cp commesso in ROMA 8-9-1998  
Pena principale:  
- mesi 10 di reclusione, euro 550, 00 di multa

44) Sentenza del 30-10-2006 TRIBUNALE MON ROMA RES 5833/2009  
definitiva in data 13-10-2009  
Reati: art. 648 cp, accertato in ROMA in data 11-6-2000  
Pena principale:  
- mesi 8 di reclusione, euro 400 di multa

45) Sentenza del 29-5-2008 TRIBUNALE MON VELLETRI  
definitiva in data 7-4-2010  
Reati:art. 624,625 cp, in POMEZIA commesso in data 19-8-2003  
Pena principale:  
- anni 1 e mesi 3 di reclusione, euro 400 di multa

46) Sentenza del 15-4-2008 TRIBUNALE MON ROMA RES 5152/2010  
definitiva in data 28-9-2010  
Reati:art. 624,625 cp, in ROMA commesso in data 2-3-2005  
Pena principale:  
- mesi 4 di reclusione, euro 120 di multa

47) Sentenza del 4-12-2006 TRIBUNALE MON ROMA RES 3363/10  
definitiva in data 4-6-2010  
Reati: art. 624,625 cp, in ROMA commesso in data 14-10-2006

Pena principale:

- mesi 4 di reclusione, euro 200 di multa

#### **§ 7. Elenco dei presofferti**

Il Fagnoli risulta aver subito le seguenti carcerazioni:

- dal 18.3.95 al 26.10.95
- dal 12.3.96 al 12.6.96
- dal 15.2.99 al 25.9.99
- dal 24.7.2000 al 8.5.2001
- dal 13.9.2001 al 13.12.2001
- dal 9.3.2002 al 9.7.2002
- dal 8.12.2002 al 8.3.2003
- dal 20.8.2003 al 19.2.2004
- dal 18.3.2004 al 28.4.2004
- dal 2.5.2004 al 25.1.2005
- dal 5.3.2005 al 14.8.2006
- dal 23.10.2006 al 8.5.2007
- dal 11.7.2007 al 11.11.2007

#### **§ 8.1 PRIMO CUMULO PARZIALE**

La prima operazione di cumulo comprende le pene inflitte con le sentenze 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 17), 19), 20), 32), cioè le condanne inflitte per i fatti commessi in data antecedente il primo periodo di carcerazione (dal 18.3.1995 al 26.10.1995, pari a 7 mesi e 9 giorni).

Devono, quindi, cumularsi:

- 4 mesi di reclusione, euro 206,58 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 1);
- 4 mesi di reclusione, quale pena inflitta con la sentenza 2);
- 6 mesi, 20 giorni di reclusione, quale pena inflitta con la sentenza 3)
- 4 mesi di reclusione, 154,94 euro di multa, quale pena inflitta con la sentenza 4)
- 1 anno di reclusione, euro 309,87 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 5);

- 9 mesi di reclusione, quale pena inflitta con la sentenza 6);
- 103,29 euro di multa, quale pena inflitta con il decreto 7)
- 4 mesi di reclusione, euro 206,58 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 8);
- 129,11 euro di multa, quale pena inflitta con il decreto 10)
- 6 mesi di reclusione, euro 258,23 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 17);
- 6 mesi di reclusione, euro 309,87 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 19);
- 3 mesi di reclusione, euro 100 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 20);
- 1 anno, 5 mesi di reclusione ed euro 619,75 di multa, quale pena inflitta con la sentenza n. 32)

così pervenendosi ad una pena complessivamente pari a:

- 6 anni, 3 mesi, 20 giorni di reclusione ed euro 2.398,22 di multa.

Nell'ambito della prima operazione di cumulo parziale la pena detentiva più grave risulta quella di 1 anno e 5 mesi di reclusione inflitta con la sentenza 32), il cui quintuplo corrisponde a 7 anni e 1 mese di reclusione.

La pena detentiva determinata con questa prima operazione di cumulo non supera, pertanto, i limiti previsti dall'art. 78 C.P.

Dalla pena come sopra determinata devono detrarsi:

- 7 mesi, 9 giorni di presofferto
- 3 anni di reclusione ed euro 2.398,22 di multa, estinti per effetto dell'indulto ex lege 241/2006.

Residua, all'esito della prima operazione parziale, una pena pari a 2 anni, 8 mesi, 11 giorni di reclusione

## **§ 8.2 SECONDO CUMULO PARZIALE**

Questo cumulo coincide con quello della Procura della Repubblica di Roma nel solo risultato, ma non nella modalità di calcolo.

Infatti, la seconda operazione di cumulo comprende la sola pena inflitta con la sentenza 9), per reati commessi in data antecedente al secondo periodo di carcerazione (dal 12.3.1996 al 12.6.1996 pari a 3 mesi).

Appare a questo punto irrilevante, con evidenza, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cp, venendo in rilievo un'unica sentenza, senza effetto di trascinamento della sentenza più grave del primo cumulo parziale.

Successivamente occorre sommare la pena relativa alla sentenza n. 9 con il residuo del cumulo parziale precedente:

- 3 mesi di reclusione ed € 154,94 di multa
- 2 anni, 8 mesi, 11 giorni di reclusione (residuo cumulo precedente).

Così risulta una pena complessiva pari a 2 anni, 11 mesi, 11 giorni di reclusione ed euro 154,94 di multa

Da tale pena complessiva, come sopra determinata, devono essere detratti:

- 3 mesi di presofferto
- euro 154,94 di multa, estinta per effetto dell'indulto ex lege 241/2006

Residua pertanto una pena complessiva pari a 2 anni, 8 mesi, 11 giorni di reclusione

### **§ 8.3 TERZO CUMULO PARZIALE**

La terza operazione di cumulo comprende le pene inflitte con le sentenze 11), 12), 13), 16), 23), 25), 26), 30), 31), 33), 35), 43) relative ai reati commessi in data antecedente al terzo periodo di carcerazione (dal 15.2.1999 al 25.9.1999, pari a 7 mesi, 10 giorni).

Devono quindi cumularsi:

- 4 mesi di reclusione, quale pena inflitta con la sentenza 11);
- 7 mesi, 10 giorni di reclusione ed euro 464,81 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 12);
- 1 anno, 4 mesi di reclusione, quale pena inflitta con le sentenze 13), 16) e 26) unite dal vincolo della continuazione in virtù della ordinanza 19.4.2010 del GE Tribunale di Roma;
- 2 mesi di reclusione ed euro 103,29 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 25);
- 7 mesi di reclusione, quale pena inflitta con la sentenza 30);

- 6 mesi di reclusione ed euro 600 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 31);
- 11 mesi di reclusione ed euro 650 di multa, quale pena inflitta con le sentenze 33), 23) e 35) unite dal vincolo della continuazione in virtù della ordinanza 19.4.2010 del GE Tribunale di Roma;
- 10 mesi di reclusione ed euro 550,00 di multa quale pena inflitta con la sentenza 43)

così risultando una pena complessiva di anni 5 mesi 3 giorni 10 di reclusione ed € 2.368,10 di multa (e non quella di 7 anni, 11 mesi, 21 giorni di reclusione ed euro 2.368,10 di multa, indicata dalla Procura di Roma che ha proceduto a sommare anche il residuo del cumulo precedente).

Nell'ambito dell'operazione parziale la pena detentiva più grave è quella di 1 anno e 2 mesi di reclusione (quale pena inflitta con la sentenza n. 13) previo scorporo, come scritto al § 6 sub c), della continuazione ritenuta con ordinanza 19.4.2010 del GE Tribunale di Roma, il cui quintuplo corrisponde a 5 anni e 10 mesi di reclusione.

La pena detentiva determinata con questa terza operazione di cumulo non supera i limiti previsti dall'art. 78 C.P.

Non si è operato, diversamente da quello che sostiene la Procura di Roma, l'effetto del "trascinamento" della sentenza più grave appartenente ad altro cumulo.

Vanno pertanto sommati:

- anni 5 mesi 3 giorni 10 di reclusione ed € 2.368,10 di multa quale risultato delle pene inflitte;
- 2 anni, 8 mesi, 11 giorni di reclusione, quale residuo dell'operazione precedente.

Così risulta una pena complessiva pari a 7 anni, 11 mesi, 21 giorni di reclusione ed euro 2.368,10 di multa.

Da tale pena complessiva, come sopra determinata, devono essere detratti:

- 7 mesi e 10 giorni di presofferto
- 2.368,10 di multa, estinta per effetto dell'indulto ex lege 241/2006

Residua pertanto una pena complessiva pari a 7 anni, 4 mesi, 11 giorni di reclusione

#### § 8.4 QUARTO CUMULO PARZIALE

La quarta operazione di cumulo comprende le pene inflitte con le sentenze 14), 15), 18), 42), 44) - **e non la numero 43 che, per mero errore materiale, è stata nuovamente calcolata nel provvedimento della Procura di Roma** - cioè le pene inflitte per i reati commessi in data antecedente al quarto periodo di carcerazione (dal 24.7.2000 al 8.5.2001, pari a 9 mesi, 15 giorni)

Devono quindi cumularsi:

- 6 mesi di reclusione ed euro 309,87 di multa quale pena inflitta con la sentenza 14);
- 206,58 euro di multa, quale pena inflitta con la sentenza 15);
- 7 mesi di reclusione, euro 1.549,37 di multa quale pena inflitta con la sentenza 18);
- 6 mesi di reclusione ed euro 250 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 42)
- 8 mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 44)

così risultando una pena complessiva pari a 2 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 2.715,82 di multa quale risultato delle pene inflitte.

Nell'ambito dell'operazione parziale la pena detentiva più grave è quella di 8 mesi di reclusione ed € 400,00 di multa (quale pena inflitta con la sentenza n. 44), il cui quintuplo è superiore alla somma della pena complessiva detentiva (anni tre mesi 4 di reclusione) sicchè non opera il temperamento dell'art. 78 C.P.

Vanno pertanto sommati:

- 2 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 2.715,82 di multa quale risultato delle pene inflitte;
- 7 anni, 4 mesi, 11 giorni di reclusione quale residuo del cumulo precedente.

Così risulta una pena complessiva pari a 9 anni, 7 mesi, 11 giorni di reclusione ed euro 2.715,82 di multa.

Da tale pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 9 mesi e 15 giorni di presofferto

- euro 2.715,82 di multa estinta per effetto dell'indulto ex lege 241/2006.

Residua pertanto una pena complessiva pari a 8 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione

#### **§ 8.5 QUINTO CUMULO PARZIALE**

La quinta operazione di cumulo comprende la pena inflitta con la sentenza n. 22), per reati commessi in data antecedente al quinto periodo di carcerazione (dal 13.9.2001 al 13.12.2001, pari a 3 mesi) che, stante l'unicità della pena, non rende operante, con evidenza, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cp.

Vanno pertanto sommati:

- 3 mesi di reclusione ed euro 154,94 di multa, quale pena inflitta con la sentenza n. 22);
- 8 anni, 9 mesi, 26 giorni di reclusione (residuo cumulo precedente).

Così risulta una pena complessiva pari a 9 anni e 26 giorni di reclusione ed euro 154,94 di multa.

Da tale pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 3 mesi di presofferto
- euro 154,94 di multa, estinta per effetto dell'indulto ex lege 241/2006

Residua pertanto una pena complessiva pari a 8 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione.

#### **§ 8.6 SESTO CUMULO PARZIALE**

La sesta operazione di cumulo comprende la pena inflitta con la sentenza 21), per reati commessi in data antecedente al sesto periodo di carcerazione (dal 9.3.2002 al 9.7.2002, pari a 4 mesi) che, stante l'unicità della pena, non rende operante, con evidenza, il criterio moderato di cui all'art. 78 cp.

Vanno pertanto sommati:

- 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa quale pena inflitta con la sentenza n. 21;

- 8 anni, 9 mesi, 26 giorni di reclusione (residuo cumulo precedente).

Così risulta una pena complessiva pari a 9 anni, 1 mese e 26 giorni di reclusione ed euro 200,00 di multa

Da tale pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 4 mesi di presofferto

- euro 200 di multa, estinta per effetto dell'indulto ex lege  
241/2006

Residua pertanto una pena complessiva pari a 8 anni, 9 mesi, 26 giorni di reclusione

#### **§ 8.7 SETTIMO CUMULO PARZIALE**

La settima operazione di cumulo comprende la pena inflitta con la sentenza 28), per reati commessi in data antecedente al settimo periodo di carcerazione (dal 8.12.2002 al 8.3.2003, pari a 3 mesi) che, stante l'unicità della pena, non rende operante, con evidenza, il criterio moderato di cui all'art. 78 cp.

Vanno pertanto sommati:

- 3 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 28);

- 8 anni, 9 mesi, 26 giorni di reclusione (residuo cumulo precedente)

così risultando una pena complessiva pari a 9 anni e 26 giorni di reclusione ed euro 200 di multa.

Da tale pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 3 mesi di presofferto

- euro 200 di multa estinta per effetto dell'indulto ex lege  
241/2006.

Residua pertanto una pena complessiva pari a 8 anni, 9 mesi, 26 giorni di reclusione

#### **§ 8.8 OTTAVO CUMULO PARZIALE**

L'ottava operazione di cumulo comprende le pene inflitte con le sentenze 24), 34) e 45) cioè le pene inflitte per i reati commessi in data antecedente all'ottavo periodo di carcerazione (dal 20.8.2003 al 19.2.2004, pari a sei mesi).

Devono quindi cumularsi:

- 6 mesi di reclusione, euro 200 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 24);
- 8 mesi di reclusione ed euro 500 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 34);
- 1 anno e 3 mesi di reclusione e 400 euro di multa, quale pena inflitta per la sentenza 45)

così risultando una pena complessiva pari a 2 anni e 5 mesi di reclusione ed € 1.100 di multa.

Nell'ambito della operazione parziale la pena detentiva più grave è quella di 1 anno, 3 mesi di reclusione inflitta con la sentenza 45), il cui quintuplo corrisponde a 6 anni, 3 mesi di reclusione e non supera i limiti previsti dall'art. 78 C.P.

Vanno pertanto sommati:

- 2 anni e 5 mesi di reclusione ed € 1.100 di multa quale risultato delle pene inflitte;
- 8 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione (residuo cumulo precedente);

così risultando una pena complessiva pari a 11 anni, 2 mesi e 26 giorni di reclusione ed euro 1.100 di multa.

Da tale pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 6 mesi di presofferto
- euro 1.100 di multa, estinta per effetto dell'indulto ex lege 241/2006.

Residua pertanto una pena complessiva pari a 10 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione

#### **§ 8.9 NONO CUMULO PARZIALE**

La nona operazione di cumulo comprende le pene inflitte con le sentenze 27), 29), 39) e 41) per i reati commessi in data antecedente al nono periodo di carcerazione dal 18.3.2004 al 28.4.2004, e poi dal 2.5.2004 al 25.1.2005, pari a 10 mesi, 4 giorni.

Devono quindi cumularsi:

- 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 500 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 39) unita nel vincolo della

continuazione con le sentenze 27) e 41) in virtù dell'ordinanza citata del Tribunale di Roma del 19.4.2010;

- 8 mesi di reclusione ed euro 200 di multa quale pena inflitta con la sentenza 29);

così risultando una pena complessiva pari a 1 anno e 10 mesi di reclusione ed euro 700 di multa.

Nell'ambito dell'operazione parziale la pena detentiva più grave è quella di 1 anno di reclusione ed € 300 di multa (quale pena inflitta con la sentenza n. 39 previo scorporo, come scritto in premessa, dalla continuazione ritenuta con ordinanza 19.4.2010 del GE Tribunale di Roma), il cui quintuplo corrisponde a 5 anni di reclusione.

La pena detentiva determinata con questa operazione di cumulo non supera i limiti previsti dall'art. 78 C.P.

Vanno pertanto sommati:

- 1 anno e 10 mesi di reclusione ed euro 700 di multa quale risultato delle pene inflitte;

- 10 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione (residuo cumulo precedente);

così risultando una pena complessiva pari a 12 anni, 6 mesi e 26 giorni di reclusione ed € 700 di multa.

Da tale pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 10 mesi e 4 giorni di presofferto
- euro 700,00 di multa, somma residua estinta per effetto dell'indulto ex lege 241/2006.

Residua pertanto una pena complessiva pari a 11 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione

#### **§ 8.10 DECIMO CUMULO PARZIALE**

La decima operazione di cumulo comprende le pene inflitte con le sentenze 38) e 46), per i reati commessi in data antecedente al periodo di carcerazione dal 5.3.2005 al 7.8.2006, pari a 1 anno, 5 mesi, 3 giorni.

Devono quindi cumularsi:

- 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 38)

- 4 mesi di reclusione ed euro 120 di multa, quale pena inflitta con la sentenza 46);

così risultando una pena complessiva pari a 8 mesi di reclusione ed euro 320,00 di multa.

Nell'ambito della operazione parziale la pena detentiva più grave è quella di mesi 4 di reclusione inflitta con la sentenza n. 38, il cui quintuplo con evidenza non supera i limiti previsti dall'art. 78 C.P.

Vanno pertanto sommati:

- 8 mesi di reclusione ed euro 320,00 di multa quale risultato delle pene inflitte;

- 11 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione (residuo cumulo precedente)

così risultando una pena complessiva pari a 12 anni, 4 mesi e 22 giorni di reclusione ed € 320,00 di multa

Da tale pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 1 anno, 5 mesi e 3 giorni di presofferto

- 135 giorni di liberazione anticipata concessi dal Magistrato di Sorveglianza di Roma con ordinanza 3.2.2006

- € 7,98 di multa estinti per indulto ex L. 241/2006 per un totale complessivo di € 10.000, in relazione alle pene pecuniarie sopra di volta in volta indicate come estinte, come si dirà nel § 9.

Residua pertanto una pena complessiva pari a 10 anni, 7 mesi e 4 giorni di reclusione ed € 312,02 di multa

#### **§ 8.11 UNDICESIMO CUMULO PARZIALE**

L' undicesima operazione di cumulo comprende le pene inflitte con le sentenze 36) e 47), per i reati commessi in data antecedente alla carcerazione dal 23.10.2006 al 8.5.2007, pari a 6 mesi e 17 giorni.

Devono quindi cumularsi:

- 8 mesi di reclusione ed euro 400 di multa quale pena inflitta con la sentenza 36);

- 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa quale pena inflitta con la sentenza 47);

così risultando una pena complessiva pari ad 1 anno di reclusione ed euro 600 di multa.

Nell'ambito dell'operazione parziale la pena detentiva più grave è quella di 8 mesi di reclusione inflitta con la sentenza 36), il cui quintuplo non supera i limiti previsti dall'art. 78 C.P. Vanno pertanto sommati:

- 1 anno di reclusione ed euro 600,00 di multa quale risultato delle pene inflitte;
- 10 anni, 7 mesi e 4 giorni di reclusione e € 312,02 di multa (residuo cumulo precedente);

così risultando una pena complessiva pari a 11 anni, 7 mesi e 4 giorni di reclusione ed € 912,02 di multa.

Dalla pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 6 mesi, 17 giorni di presofferto;
- 45 giorni di riduzione pena concessi dal Magistrato di Sorveglianza di Roma con ordinanza 8.5.2007.

Residua pertanto, all'esito dell'undicesima operazione, una pena pari a: 10 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione ed € 912,02 di multa per fatti commessi successivamente alla legge 241/2006

#### **§ 8.12 DODICESIMO CUMULO PARZIALE**

La dodicesima operazione di cumulo comprende la pena inflitta con la sentenza 37), per i reati commessi in data antecedente al periodo di carcerazione dall'11.7.2007 al 11.11.2007, pari a 4 mesi, che, stante l'unicità della pena, non rende operante, con evidenza, il criterio moderato di cui all'art. 78 cp.

Vanno pertanto sommati:

- 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa quale pena inflitta con la sentenza 37);
- 10 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione ed € 912,02 di multa come residuo del cumulo parziale precedente.

Così risultando una pena complessiva pari a 11 anni, 3 mesi, 2 giorni di reclusione ed euro 1.112,02 di multa.

Dalla pena complessiva come sopra determinata devono essere detratti:

- 4 mesi di presofferto.

Residua pertanto, all'esito della tredicesima operazione, una pena pari a: 10 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione ed euro 1.112,02 di multa

#### **§ 8.13 TREDICESIMO E FINALE CUMULO PARZIALE**

La tredicesima operazione di cumulo comprende la pena inflitta con la sentenza 40) per il reato commesso in data antecedente all'ultima carcerazione che, stante l'unicità della pena, non rende operante, con evidenza, il criterio moderato di cui all'art. 78 cp.

Vanno pertanto sommati:

4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa quale pena inflitta con la sentenza 40);

10 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione ed euro 1.112,02 di multa.

**Così risultando una pena complessiva da espiare pari a 11 anni, 3 mesi e 2 giorni di reclusione ed € 1312,00 euro di multa.**

#### **§ 9. INDULTO**

Con ordinanza del 6.6.2008 del Tribunale di Roma in composizione monocratica, come scritto nel § 1, è stato applicato al Fagnoli l'indulto nella misura di 3 anni di reclusione ed euro 9.215,31 di multa, per fatti riferibili agli anni 1997-1998, 2001 e 2000. Inoltre, risulta dallo stato di esecuzione del 6/11/2009 della Procura Generale della Corte d'Appello di Roma, relativo al Fagnoli, che con ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 21/5/2009, su istanza del 12/5/2009 della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, è stata dichiarata estinta per indulto la pena di euro 784,69 di multa.

La Procura di Roma in questa sede ha chiesto dichiararsi l'estinzione della pena per indulto, ai sensi della legge 241/2006, nella identica misura, non essendo evidentemente a conoscenza del provvedimento estintivo richiamato che, infatti, non risulta dal certificato penale.

Si rileva che i provvedimenti applicativi dell'indulto adottati da Tribunale di Roma e dalla Corte d'Appello, in relazione a singole condanne e non allegati agli atti, hanno carattere provvisorio e sono destinati ad essere assorbiti dall'applicazione unitaria del beneficio, da operare proprio in sede di cumulo ex art. 174 cod.pen. (Sez.1, Sentenza n. 5978 del 21/01/2009 Cc.(dep. 11/02/2009) Rv. 243353).

Da ciò consegue che il beneficio di cui alla L. 241/2006 va nuovamente applicato da questo giudice dell'esecuzione, nella misura massima di tre anni di reclusione ed € 10.000 di multa, con contestuale superamento delle singole pronunce già emesse dalle altre Autorità giudiziarie richiamate.

Va precisato, infine, che non è revocabile l'indulto, per sopravvenute sentenze di condanna per fatti commessi dal Fagnoli nei 5 anni dalla legge 241 richiamata, in quanto nessuna di queste applica una pena superiore a due anni di reclusione.

#### **§ 10. In conclusione**

FARGNOLI Edgardo Gabriele, per le sentenze di condanna sopra indicate e riportate, in forza delle motivazioni e degli istituti giuridici applicati, deve espiare e pagare la pena nella misura di **11 anni, 3 mesi e 2 giorni di reclusione ed € 1312,00 di multa**

P. Q. M.

Visti gli artt.665-666-674 C.P.P.

DICHIARA

Condonata, ai sensi della L. 241/2006, nei confronti di FARGNOLI Edgardo Gabriele, nato a Roma il 29/12/1973, la pena nella misura massima di tre anni di reclusione ed € 10.000 di multa

DETERMINA

la pena residua che FARGNOLI Edgardo Gabriele deve espiare e pagare nella misura di **11 anni, 3 mesi e 2 giorni di reclusione ed € 1312,00 di multa.**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti ex  
art.667 C.P.P.

Roma,12/3/2011

Il Giudice dell'esecuzione

Paola Di Nicola